

Il Presidente

Roma, 22 febbraio 2018

Prot. n. 37371/P
Per posta elettronica certificata

All.: c.d.t.

Al Signor Presidente
del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di IMPERIA

**Oggetto: elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2019 - 2022**

Caro Presidente,

Ti comunico che, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati approvato con Ministeriale del 28 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 22 agosto 2015 (di seguito, per brevità, Regolamento Elettorale), con l'allegato provvedimento in data odierna (**ALL. 1**) ho indetto le elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa.

Il periodo di votazione, articolato in cinque giorni consecutivi tra lunedì e venerdì a norma dell'art. 4, comma 2 lettera e) del Regolamento Elettorale (**ALL. 2**), è fissato **dal 24 settembre 2018 al 28 settembre 2018.**

L'orario di chiusura finale delle operazioni di voto, eguale per tutte le sezioni, è fissato **alle ore 13.00 (tredici) del giorno 28 settembre 2018.**

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera e) del citato Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati, il Presidente della Cassa *“fissa le operazioni di voto per tutti i circondari da completarsi entro il 15 ottobre in cinque giorni consecutivi tra lunedì e venerdì, indicando l'orario di chiusura delle votazioni alle ore 13.00 e mandando ad ogni commissione elettorale circondariale di regolare le operazioni ai sensi dell'art. 5 comma 2”.*

L'art. 5 comma 2 prevede, infatti, che *“La Commissione Elettorale Circondariale fissa la sede e l'orario della votazione, fermo l'orario di chiusura ai sensi dell'art. 4 lettera e); entro il 30 aprile affigge dall'albo dell'Ordine e presso tutti gli uffici giudiziari del circondario il manifesto con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle liste, nonché del luogo di svolgimento, dei giorni e degli orari della votazione ed entro il 15 luglio affigge il manifesto contenente le liste elettorali ammesse”*.

Faccio presente che l'art. 11 comma 4 prevede che *“Le Commissioni Elettorali Circondariali, previa verifica della corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti, iniziano le operazioni di spoglio immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e le concludono entro e non oltre le 48 ore”*.

Preciso che, ai sensi del vigente Statuto (**ALL. 3**), il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile di 80 componenti eletti nei Collegi Elettorali, i quali coincidono con i Distretti di Corte d'Appello.

L'art. 1 del citato Regolamento Elettorale, al comma 2 lettera c), prevede che ad ogni collegio è assegnato almeno un seggio anche se il numero degli iscritti è inferiore al numero base e, alla lettera d), che, indipendentemente dal numero degli iscritti, ad ogni collegio non può essere assegnato un numero di Delegati superiore a 10.

Segnalo che il Consiglio di Amministrazione della Cassa, sempre in data odierna, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Elettorale, comma 2 lettera a), ha determinato il numero dei seggi da attribuire ai Collegi Elettorali (**ALL. 4**).

Al Collegio Elettorale di GENOVA spettano n. 2 Delegati.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento elettorale, hanno **diritto di elettorato attivo** gli iscritti alla Cassa, ed almeno ad un albo o registro al giorno precedente quello di indizione delle elezioni. Gli Avvocati iscritti esclusivamente nell'albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell'elenco degli elettori dell'ordine del luogo del domicilio professionale.

Il comma 3 del citato art. 3 prevede che hanno **diritto di elettorato passivo** gli elettori in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto della Cassa.

Sempre con riferimento all'elettorato passivo ricordo che l'art. 6 ter, secondo comma del D.L. 112/2003, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, convertito in Legge 180/2003, con riferimento alla composizione della commissione esaminatrice, prevede che *“Non possono essere designati (a componenti della commissione e delle sottocommissioni) avvocati che siano membri dei Consigli dell'Ordine o rappresentanti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell'Ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto”*.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Cassa, il Comitato dei Delegati è eletto dagli Avvocati iscritti alla Cassa Forense che mantengano l'iscrizione ad un albo, nonché dai praticanti iscritti a domanda.

Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli Albi.

Allego l'elenco degli iscritti alla Cassa appartenenti al Collegio che hanno diritto al voto **(ALL. 5)**.

Preciso che **gli elettori dovranno votare esclusivamente presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza** e che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento Elettorale, ogni votante deve essere registrato negli elenchi degli elettori forniti dalla Cassa a ciascun Consiglio dell'Ordine.

Gli iscritti alla Cassa ed all'Albo speciale ai sensi dell'art. 33 R.D.L. 1578/1933, sono comunque inclusi tra gli aventi diritto di elettorato attivo e passivo nel Collegio di cui fa parte l'ultimo Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Con successiva nota verranno fornite dalla Cassa **le schede di votazione** da consegnare alla Commissione Elettorale Circondariale.

Ti avviso che entro cinque giorni dalla comunicazione della indizione delle elezioni, ogni Consiglio dell'Ordine costituisce la Commissione Elettorale Circondariale secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del Regolamento Elettorale, designandone il Presidente, quattro membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra gli elettori appartenenti all'Ordine, con facoltà degli Ordini con più di tremila iscritti alla Cassa di aumentarne la composizione sino al massimo di otto effettivi e quattro supplenti oltre al Presidente.

La Commissione Elettorale Circondariale costituita presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto esercita anche le funzioni di Commissione Elettorale Distrettuale (art. 6, comma 1).

La Commissione Elettorale d'Appello è costituita presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto entro quindici giorni dalla indizione delle elezioni, con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento Elettorale.

Rammento che l'art. 14 del Regolamento Elettorale stabilisce che il Presidente della Cassa, i Consiglieri di Amministrazione, i presentatori e i sottoscrittori delle liste nonché i candidati alle elezioni non possono essere componenti delle Commissioni Elettorali di cui al citato Regolamento Elettorale.

Rammento inoltre che l'art. 15 del Regolamento Elettorale prevede che *“i termini fissati dal presente regolamento che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo. Il giorno di sabato è considerato festivo”*.

Richiamo inoltre la Tua attenzione sui seguenti ulteriori adempimenti previsti nel Regolamento Elettorale:

1. le liste dei candidati sono depositate, a pena di irricevibilità, presso la Commissione Elettorale dell'Ordine della sede del distretto entro le ore 12.00 del 15 maggio (art. 9 comma 1);
2. ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento Generale *“I candidati alle elezioni a componenti del Comitato dei Delegati devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 13 dello Statuto con atto munito di sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 9, quinto comma, del Regolamento Elettorale, allegando altresì la dichiarazione di accettazione della candidatura”*;
3. la Commissione Elettorale Distrettuale numera le liste secondo l'ordine in cui sono state depositate, verificando la regolarità e la tempestività della presentazione. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste, la Commissione Elettorale Distrettuale delibera sulla loro ammissione od esclusione, ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento in via telematica alle Commissioni Elettorali Circondariali ed ai presentatori delle liste, all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato (art. 9 comma 6);
4. il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale dispone l'affissione di copia integrale del provvedimento all'albo dell'Ordine entro il giorno successivo al ricevimento, annotando sul documento la data dell'affissione (art. 9 comma 7);

5. la Commissione Elettorale Distrettuale provvede senza ritardo alla stampa del manifesto contenente tutte le liste ammesse secondo il numero d'ordine, l'eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati, e lo trasmette alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto, per le incombenze previste dall'art. 5, comma 2 (art. 9 comma 8);
6. contro le operazioni e i provvedimenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e della Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell'inizio delle operazioni di voto, ogni elettore del Collegio può proporre reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello entro dieci giorni dalla affissione della delibera di ammissione o esclusione delle liste (art. 10, comma 1);
7. la Commissione Elettorale di Appello decide, senza formalità di procedura ma con obbligo di motivazione, entro cinque giorni dal deposito del reclamo e comunica immediatamente – anche in via telematica – il provvedimento al reclamante, alla Commissione elettorale che ha emesso il provvedimento impugnato ed agli intervenuti ai sensi del comma precedente (art. 10 comma 3).

Nell'intento di uniformare e facilitare il lavoro delle Commissioni Elettorali Circondariali, con successiva nota, verranno inviati:

- **bozza del manifesto**, che la Commissione Elettorale Circondariale dovrà affiggere all'Albo dell'Ordine e presso tutti gli Uffici Giudiziari del circondario entro il 30 aprile successivo alla indizione delle elezioni (art. 5 comma 2);
- **prospetto delle principali scadenze** dei termini previsti nel Regolamento Elettorale;
- bozza del **verbale delle operazioni elettorali**;

- bozza del **verbale delle operazioni di spoglio** da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 48 ore dalla sua redazione alla Commissione Elettorale Centrale (*presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Via Ennio Quirino Visconti n. 8, 00193 Roma*) ed in copia al Servizio Presidenza e Organi Collegiali della Cassa Forense;
- **specchio riassuntivo** da inviare alla Cassa.

La Cassa rimborserà le spese di stampa, pubblicazione e corrispondenza sostenute dai Consigli degli Ordini e dalle Commissioni Elettorali, documentate con i giustificativi di spesa in originale, per assolvere i compiti riguardanti le elezioni del Comitato dei Delegati, con esclusione di quelle di cui all'art. 5 comma 3 del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.

Faccio presente che l'art. 36 comma 2 del Regolamento Generale prevede che *"I Consigli dell'Ordine, a pena di decadenza, devono avanzare la richiesta di rimborso delle spese entro un anno da quando sono state sostenute, allegando la relativa documentazione"*.

La vigente normativa statutaria e regolamentare è consultabile sul sito della Cassa Forense (www.cassaforense.it).

Con i migliori saluti.

Avv. Nunzio Luciano

